

3968-18-1/105 11.83

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

✓

✓ 1305

Visto il Regio Decreto Legge 6 Luglio 1931-IX N. 981, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 1932-X N. 355 che approva il piano regolatore della città di Roma e detta le norme per la sua esecuzione;

Visti il Regio Decreto Legge 17 ottobre 1935 XIII-n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936 XVI-n. 1210, contenente norme integrative della legge su detta e il successivo Regio Decreto Legge 7 marzo 1938 XVI-n. 165, convertito nella legge 16 giugno 1938 XVI-n. 1074, nonché il Regio Decreto Legge 7 agosto 1938 -XVI, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939 -XVII - n. 104;

Vista la domanda in data 5 giugno 1939 - XVII con la quale il governatore di Roma in base alle proprie deliberazioni 27 marzo 1939 XVII-n. 1823 e 4 giugno 1939 - XVII - n. 2853; ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato della zona compresa tra il Viale di Circumvalrazione Ostiense, la Via Imperiale, la via delle Sette Chiese e una nuova strada di piano regolatore;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni sono stati presentati due ricorsi da parte della Marques de Villafranche de Merode; uno dall'Istituto delle Suore Francescane Missionarie d'Egitto; ed un altro dai Principi Don Carlo Bosi, Donia Teresa vedova Quirini, Donia Maria Geronia in sposa Cesarini, quali eredi del Principe Don Giovanni

Zelotomia;

Considerato che il piano particolareggiato proposto risponde alle direttive ed ai criteri informatori del piano di massima e pertanto si ritiene ammissibile di approvazione;

Considerato in merito ai ricorsi quanto segue:

Quelli presentati dalla Marchesa De Villefranche De Merode sono da respingere in quanto, per ciò che riguarda il primo ricorso, il vincolo di zona di rispetto appare necessario date le esigenze paurose ed ambientali della località, e, per quel che concerne la richiesta contenuta nel secondo ricorso, in quanto lo spostamento stradale richiesto per l'arteria che riveste il mappale n. 576 porterebbe a vincolare in modo eccessivo la zona compresa fra la via Ardeatina e la Via Appia Antica ove si trovano importanti avanzi dell'Archeologia cristiana, senza che ciò sia sufficientemente giustificato dalla importanza della costruzione da salvare;

Quello presentato dall'Istituto delle Suore francescane Missionarie d'Ognissanti è da respingere in quanto le varianti proposte dall'Istituto stesso verrebbero a pregiudicare la viabilità della zona. Infatti tenuto presente che la nuova strada che attraversa la proprietà dell'Istituto è un nuovo tratto della nuova arteria, parallela alla Via Imperiale, destinata a convogliare i più importanti mezzi di trasporto in comune ed il traffico diretto all'opposizione Universale proveniente dalle zone della città che fanno capo a S. Giovanni, non appare opportuno soffocare un tratto di questa importante arteria come l'Istituto propone con la prima variante. Per quanto poi riguarda la seconda variante, il nuovo tracciato non può essere quello proposto dal ricorrente stesso, in quanto esso prevede una innam-

-sibile strozzatura nel punto d'incontro delle due grandi arterie strade alle
-dali di m. 30 di sezione;

Quello presentato dai Principi Borbonici è pure da respingere in quanto il vincolo di esproprio previsto dal progetto di piano particolareggiato per i terreni di cui trattasi, non ha lo scopo presunto dai ricorrenti, dato che dette aree, risultano invece interessate per la quasi totalità da nuove strade o piazze. Per quanto infine concerne la piccola parte dei terreni vincolati ad esproprio come beni attigui, è da rilevare che la legge 19 gennaio 1839 ~~XVII~~-n. 401 ha sospeso il diritto dei proprietari a provvedere direttamente alle sistemazioni progettate. In conseguenza, anche per questa parte il ricorso non può essere accolto;

Visto il farere n. 947 in data 26 giugno 1939 ~~XVI~~ della Commissione istituita con l'articolo 3 del su citato Regio Decreto Legge 6 luglio 1931-IX-n. 981;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo

Respinti i sindacati reclami, è approvato ai sensi -per gli effetti dello articolo 3 del Regio Decreto Legge 6 Luglio 1931 IX-n. 981 con le successive modificazioni di cui alle leggi citate nelle premesse, il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Roma relativo alla zona compresa fra

il Viale di Circumvallazione Ostiense, la Via Imperiale, Via delle Sette Chiese,
-se, e una nuova strada di piano regolatore.

Il detto piano particolareggiato sarà visto d'Ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:2000, in un piano particolareggiato in scala 1:5000 ed in un elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni ed a vincolo documenti in data 20 marzo 1939 XVII ed a firma dell'Ing. Spettore Generale dei Servizi Tecnici del Governatorato ing. Paolo Sabatino.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma addi 28 luglio 1939 - XVII-

Fusco Bramucci
Dir. III

Cobatti Gini

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI

Addi 21 AGO 1939 XVII

Reg. 20 Lavori Pubblici Fogl. 299

Vivaldi